



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **CC / 23 / 2014**

SEDUTA DEL GIORNO **08-09-2014**

OGGETTO: **Approvazione delle Tariffe della IUC Componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2014**

L'anno 2014, il giorno 8 del mese di Settembre, alle ore 20:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO CARU' ANNALISA IAMETTI COSTANTINO DOZIO STEFANO FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO VEDOVAT VANIA DEL VECCHIO NICOLA CRESPI SABINA IAMETTI GIACOMO TOMASINI VALTER ANTONIO CLERICI LAURA COLUCCI VINCENZO	MAZZUCHELLI ELENA MARIA TOMASINI DANIELA CROCETTI STEFANO

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare le materie segnate all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della IUC componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2014.

Il Sindaco Angelo Bellora:

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunale;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie A/1 – A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (comma 681). L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al comma 676. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguardia la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Ricordato inoltre che all'art. 48 del Regolamento IUC, è stato stabilito il versamento della TASI a carico dell'occupante (soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare) nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dovuto;

Dato atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: "al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011";

VISTO CHE:

- le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il settore incaricato delle entrate comunali ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare la misura delle detrazioni e delle aliquote che garantiscono il principio di equivalenza previsto dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Dato atto che lo schema di bilancio che sarà approvato dalla Giunta Comunale e sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, conterrà la previsione del gettito del Tributo per l'anno 2014 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento al fine di consentire di garantire il pareggio economico-finanziario;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto, in attesa di una individuazione puntuale dei servizi indivisibili da parte del Ministero delle Finanze, che il gettito TASI stimato in € 880.000,00 sia destinato al finanziamento parziale dei seguenti servizi indivisibili, con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2014 predisposti dalla Giunta comunale:

denominazione servizi	Importo in €
Servizi demografici	165.400
Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	568.800
Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve	353.700
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	768.000
Illuminazione pubblica e servizi connessi	285.000
Servizio protezione civile	3.300
TOTALE	2.144.200
Gettito totale previsto	880.000
<i>Copertura dei costi</i>	<i>41,04%</i>

Ritenuto opportuno stabilire che il versamento della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2014, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1: 16 ottobre 2014
- Rata 2: 16 dicembre 2014

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale seduta stante con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che i seguenti Decreti del Ministero dell'Interno DM 19/12/2013, DM 13/02/2014, DM 29/04/2014 e DM del 18.07.2014, differivano rispettivamente in sequenza i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 28/02/2014 – 30/04/2014 – 31/07/2014 e da ultimo al 30/09/2014;

Visto l'art. 172 comma 1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato altresì che la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

denominazione servizi	Importo in €
Servizi demografici	165.400
Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	568.800
Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve	353.700
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	768.000
Illuminazione pubblica e servizi connessi	285.000
Servizio protezione civile	3.300
TOTALE	2.144.200
Gettito totale previsto	880.000
<i>Copertura dei costi</i>	<i>41,04%</i>

- 3) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (incremento fino allo 0,8 per mille);
- 4) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2014:
- a) **aliquota del 2,5%** per le seguenti unità immobiliari e pertinenze ammesse (ad eccezione di quelle classificate nella categorie A1, A8 e A9):
- ✓ unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
 - ✓ unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
 - ✓ casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, Dlgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abitazione e della residenza anagrafica

con applicazione delle seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa (immobili cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7) più pertinenze (max una per categoria catastale C2, C6, C7)	detrazione euro
Minore o uguale a Euro 400,00	Euro 50,00
Superiore ad Euro 400,00	Nessuna detrazione

(il metodo di applicazione delle detrazioni sopra indicate presuppone che il contribuente sommi la rendita dell'unità abitativa e delle pertinenze non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante)

- b) **aliquota del 2,5** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- c) **aliquota dello 0,00%** per gli immobili elencati alla lettera a) e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- d) **aliquota dello 0,00%** per le restanti tipologie di immobili;
- 5) di dare atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta;
- 6) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^a gennaio 2014;
- 7) di stabilire che il versamento della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) sia effettuato per l'anno 2014, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1: 16 ottobre 2014
- Rata 2: 16 dicembre 2014

- 8) di stimare in € 880.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui sopra;
- 9) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI – approvato con deliberazione consiliare nella medesima seduta;
- 10) di procedere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., così come confermato dalla Circolare MEF del 28/02/2014 n. 4033/2014 all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, per consentire la pubblicazione sul sito del Ministero nei tempi previsti.

Il Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse, dott.ssa Franca Murano:

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile della stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

Data 25 AGO. 2014

Firma 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 smi. ;

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco e preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal responsabile di settore, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi. , così come sostituito dal D.L. 174/2012;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Preso degli interventi come da verbale in atti;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:

consiglieri presenti:	14
consiglieri astenuti:	2 Clerici L. Colucci V.
consiglieri votanti:	12
voti favorevoli:	10
voti contrari:	2 lametti G. Tomasini V.

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

denominazione servizi	Importo in €
Servizi demografici	165.400
Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	568.800
Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve	353.700
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	768.000
Illuminazione pubblica e servizi connessi	285.000
Servizio protezione civile	3.300
TOTALE	2.144.200
Gettito totale previsto	880.000
<i>Copertura dei costi</i>	<i>41,04%</i>

2) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (incremento fino allo 0,8 per mille);

3) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2014:

a. **aliquota del 2,5%** per le seguenti unità immobiliari e pertinenze ammesse (ad eccezione di quelle classificate nella categorie A1, A8 e A9):

- ✓ unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
- ✓ unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
- ✓ casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, Dlgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abitazione e della residenza anagrafica

con applicazione delle seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa (immobili cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7) più pertinenze (max una per categoria catastale C2, C6, C7)	detrazione euro
Minore o uguale a Euro 400,00	Euro 50,00
Superiore ad Euro 400,00	Nessuna detrazione

(il metodo di applicazione delle detrazioni sopra indicate presuppone che il contribuente sommi la rendita dell'unità abitativa e delle pertinenze non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante)

- b. **aliquota del 2,5** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
 - c. **aliquota dello 0,00%** per gli immobili elencati alla lettera a) e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - d. **aliquota dello 0,00%** per le restanti tipologie di immobili;
- 4) di dare atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta;
- 5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^a gennaio 2014;
- 6) di stabilire che il versamento della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) sia effettuato per l'anno 2014, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
- Rata 1: 16 ottobre 2014
 - Rata 2: 16 dicembre 2014
- 7) di stimare in € 880.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui sopra;
- 8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI – approvato con deliberazione consiliare nella medesima seduta;
- 9) di procedere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., così come confermato dalla Circolare MEF del 28/02/2014 n. 4033/2014 all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102;

Dopodiché, con voti favorevoli n. 10 , contrari n.2 (lametti G. Tomasini V) espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i consiglieri presenti e n. 2 gli astenuti (Clerici Colucci), il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 smi. , per consentire la pubblicazione sul sito del Ministero nei tempi previsti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Costantino Iametti

Costantino Iametti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Angelo Monolo

Angelo Monolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno
5-9 SET. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì **5-9 SET. 2014**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Laura Gorni

Laura Gorni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì **5-9 SET. 2014**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Laura Gorni

Laura Gorni

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal **5-9 SET. 2014** al _____

Addì _____



IL MESSO COMUNALE